

ORIGINALE

TRIBUNALE DI LUCCA
delegato per il rilascio di n. _____
copie - con urgenza / senza urgenza
E 138
22/12/14
Lucca,



TRIBUNALE DI LUCCA

in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Sent.2160/2014

R.G. N. R. 6380/11

R.G. 755/13

Data del deposito

4/12/14

n. _____ R.C.

Redatta scheda il

Il Giudice, **dott. S. BILLET**, all'udienza del **04/12/2014** ha pronunciato e pubblicato con motivazioni contestuali mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel processo contro:

_____ residente in _____
_____ via _____, _____, elettivamente domiciliato in Massarosa,
via Cenami n. 534 presso lo studio dell'avv. Vito Tirrito di fiducia del
foro di Lucca

LIBERO GIA' PRESENTE NON COMPARSO

IMPUTATO

del reato p. e p. dall' art. 22 co. 12 D. Lgv. 286/98 perché
assumeva alle proprie dipendenze i cittadini stranieri e-

xtracomunitari [REDACTED], privi del permesso
di soggiorno.

Accertato in [REDACTED] dal
03.06.2011 al 30.06.2011

Con l'intervento del DOTT. ANNA MARIA SBRIGHI V.P.O. DELEGA N. 435/2014.

Le parti hanno concluso come segue :

Il P.M. – 6 mesi arresto e 10.000 euro di ammenda.

Il difensore – chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

[REDACTED]

[Handwritten signature]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'imputato veniva citato a giudizio e chiamato a rispondere del reato così come descritto in epigrafe.

All'udienza del 02.06.2014 e all'odierna udienza si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con esame del teste del p.m. ed esame dell'imputato, oltre che mediante l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti; dichiarata chiusa l'istruttoria ed utilizzabili gli atti acquisiti, le parti rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe.

All'esito della decisione avvenuta in camera di consiglio veniva resa pubblica la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

L'istruttoria non ha provato la sussistenza del fatto in relazione alla accusa di occupazione illecita del cittadino straniero [redacted], il quale, invero, dipendente dell'imputato, risultava regolarmente munito di permesso di soggiorno e pertanto legittimamente occupato alle dipendenze così come emergente anche dalla documentazione di lavoro disponibile presso la ditta dell'imputato.

Né per vero è stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'altro straniero, questo in realtà privo del permesso di soggiorno e quindi clandestino, nella specie controllato al posto di guida del camioncino condotto dal [redacted] fosse anch'egli dipendente dell'imputato; ed invero la mera circostanza della presenza sul camioncino della ditta - *riscontrata solo puntualmente, in assenza di ulteriori accertamenti in merito e a fronte di dichiarazioni di altro dipendente della ditta negative rispetto ad una sua presenza sui cantieri* - non appare da sola sufficiente a provare una concreta e fattiva occupazione del detto soggetto alle dipendenze dell'imputato, ben potendo aver semplicemente aiutato il connazionale regolare a svolgere i propri compiti o parte di essi, senza che mai l'imputato avesse avuto modo di assumere alle dipendenze.

D'altra la circostanza che gli altri dipendenti stranieri della ditta fossero regolarmente assunti da parte della stessa, trovandosi in possesso del permesso di soggiorno, lascia ritenere dal punto di vista logico improbabile che l'imputato volesse inutilmente rischiare per il dipendente in questione (quando normalmente assumeva solo soggetti regolari).

Lo stesso va dunque assolto perché il fatto non sussiste.

PQM

Letto l'art. 530 c. p. p.

Assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Lucca, 04.12.2014

Il Giudice
Dr. Stefano Billet

IL CANCELLIERE BE
Dr. Mariangela LABBONI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]